

LA MUCCA INNAMORATA

Questa è la storia di una mucca innamorata, le cui smanie d'amore hanno dato da fare, nel giro di una ventina d'anni, a numerosi e autorevoli magistrati, e non è forse finita. Una storia non esente da utili insegnamenti, e vedremo subito perché.

L'episodio iniziale avvenne in una campagna del Torinese alle 21 circa del luglio di una trentina di anni fa. Una mucca di proprietà del signor Rossi Alberto, mentre veniva riportata in stalla dopo l'abbeverata, ebbe subitaneo, incoercibile un così detto «ritorno di calore». Il padrone, che la teneva per una corda passata tra le corna, perse la presa a causa di un improvviso strattone. Così la mucca, libera da ogni legame, attraversò al galoppo il campo antistante alla stalla, superò d'un balzo il recinto di rete metallica collocato ai margini e piombò, in men che non si dica, nella contigua strada comunale. Sfortuna volle che in quel momento transitasse per la strada il signor Quirino Bianchi in sella ad una motocicletta. Fu un ruzzolone maestro, da cui il Bianchi si sollevò piuttosto malconcio.

Dato che il signor Rossi non ne volle sapere di risarcire al Bianchi i danni sofferti, quest'ultimo promosse azione contro il Rossi davanti al Tribunale di Torino. La sentenza del tribunale fu poi impugnata in appello e la Corte di appello decise, una quindicina d'anni dopo i fatti, nel senso che il Bianchi nulla dovesse al Rossi perché l'incidente si era verificato per un puro caso fortuito, assolutamente senza sua colpa. Ma il Bianchi non si diede per vinto e fece ricorso in Cassazione. Con sentenza di or sono due o tre anni la Corte suprema cassò la sentenza d'appello, statuendo che il Bianchi avesse diritto al risarcimento dei danni da parte del proprietario della mucca. Fece seguito un

nuovo processo di appello (con eventuale nuovo ricorso per cassazione) che non mi sono preoccupato di andare a controllare.

Non escludo che la lite giudiziaria duri ancora. Basta così. Vediamo quali siano gli insegnamenti che dalla vicenda possono trarsi.

Primo insegnamento. Il ritorno di calore, cioè l'estro d'amore della mucca torinese ha messo in azione, nel giro di vent'anni, tre magistrati di tribunale, cinque di corte di appello, tre o sette di cassazione e finalmente altri successivi giudici di numero incerto. Ove il signor Rossi una volta condannato a pagare una certa somma al Bianchi a titolo di risarcimento, malauguratamente non pagasse, occorrerebbero altri giudici in sede di processo di esecuzione. Ma lasciamo perdere questa dannata eventualità. I molti magistrati che abbiamo contato poc'anzi sono sufficienti a far capire anche al più sprovveduto fra gli uomini della strada perché mai in Italia si accresca anno per anno, in maniera addirittura paurosa, l'arretrato dei processi da espletare. Se per ogni mucca innamorata che perde la testa nei suoi ritorni di calore ci vogliono, come nel caso qui narrato, quattro o cinque procedimenti giudiziari, è ovvio che i magistrati italiani, pur non essendo affatto pochi, non ce la facciano ad espletare tutto il lavoro che loro si chiede.

Intendiamoci. La mucca bizzosa del signor Rossi un danno, forse notevole, al signor Bianchi l'ha indubbiamente causato, ed è ben giusto che questi abbia chiesto il risarcimento. Ma era proprio necessario che, per risolvere la questione insorta tra il Bianchi e il Rossi, si facessero tanti e poi tanti processi? Probabilmente no. Una norma del codice di procedura civile, che i cittadini italiani (ed i loro avvocati) fingono ostinatamente di ignorare, dice (articolo 114) che le parti, quando si tratti (come nella nostra specie) di diritti di cui esse possano liberamente disporre, sono ammesse a fare concorde richiesta al giudice di «decidere il merito della causa secondo equità». In quest'ipotesi i molteplici formalismi del processo ordinario non scattano, le impugnazioni e i ricorsi non sono (di regola) possibili e il

giudice richiesto di decidere secondo equità è autorizzato a risolvere la questione lui solo, a titolo definitivo, senza troppo badare al codice, ma regolandosi secondo criteri di oculata e proba discrezionalità.

È chiaro che, per essere d'accordo nel chiedere ad un giudice di decidere una controversia «secondo equità» anziché «secondo diritto», le parti devono avere fiducia nel buon senso, nell'imparzialità, nel senso di giustizia del giudice adito. Ma perché questa fiducia le parti non dimostrano di averla mai, o quasi mai? Verrebbe quasi la voglia di rispondere che ciò dipende dal fatto che la fiducia non c'è. Ma forse la risposta esatta non è così sconcertante. La ragione più probabile del mancato ricorso all'articolo 114 del codice di procedura civile è un'altra, e cioè da noi in Italia il piacere della lite giudiziaria, del cavillo e del controcavillo, dell'appello e del ricorso per cassazione supera ogni altra considerazione. Supera anche la considerazione che non vale assolutamente la pena, almeno nella maggioranza dei casi, di litigare per venti anni (se non addirittura per trenta), rimettendoci spese e onorari a non finire. Anche se si finisce per vincere, è una vittoria spesso senza più costruito.

È spesso una vittoria di Pirro. Salvo che per i patrocinatori legali (ai quali molti tra voi lettori stanno malignamente pensando).